



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER IL TRASPORTO INTERMODALE
DIREZIONE GENERALE T.P.L.
DIVISIONE 6

Roma, 28/05/2009

LETTERA CIRCOLARE

Prot. R.U. 54928-12.06.08

A tutti gli USTIF
LORO SEDI

- E p. c. Alla Provincia Autonoma
Uff. Trasporti Funiviari
Palazzo Provinciale 3/B
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO
- “ “ Alla Provincia Autonoma
Servizio Impianti a Fune
Via Brennero 136
Centro "Le Fornaci-Barchessa"
38100 TRENTO
- “ “ Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Commercio
e Trasporti - Serv. Infrastrutture
Funiviarie
Loc. Grand Chemin 34
11020 ST. CHRISTOPHE (AO)
- “ “ Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Viabilità e
Trasporti
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE
- “ “ All'ACIF
c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO
Corso Galileo Ferraris, 164
10134 TORINO
- “ “ All'ANITIF
c/o Ing. Sergio TIEZZA
Via Colz, 85
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

“ “ ALL'ANEF
c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI
Via Boffalora, 13
23100 SONDRIO

Oggetto: utilizzo di seggiole con barra di chiusura bloccabile e conseguente omissione dei poggiasci nelle seggiovie.

In merito all'argomento indicato in oggetto, la Commissione FAT nella seduta dell'11 luglio 2007 ha esaminato, esprimendo parere favorevole con voto n. 3, la relazione redatta dalla Provincia Autonoma di Trento relativa all'utilizzo di seggiole con barra di chiusura bloccabile senza poggiasci.

La suddetta relazione è stata redatta sulla base dei risultati favorevoli di dieci anni di sperimentazione sulle seggiovie realizzate, nelle Province di Trento e Bolzano, con barre di chiusura bloccabile e senza poggiasci, nonché degli esperimenti realizzati in laboratorio alla presenza di un medico specialista in fisiatria e medicina dello sport per valutare gli effetti ed i limiti dell'affaticamento delle gambe in assenza di poggiasci.

Premesso quanto sopra e tenuto conto delle disposizioni contenute nel suddetto voto, si ritiene che l'omissione del poggiasci sulle seggiole con barra di chiusura bloccabile, rivestita di materiale cedevole, è ammissibile per la generalità delle seggiovie alle seguenti condizioni:

1. dotazione di mezzi ed organizzazione di soccorso tali da poter calare a terra i viaggiatori in un tempo inferiore ad 1 ora;
2. seggiole con blocco della barra di chiusura comandato, vale a dire con barra di chiusura che dopo essere stata abbassata alla partenza rimane bloccata in posizione di chiusura fino all'arrivo, ove un apposito dispositivo di sblocco ne consente l'apertura;
3. punto d'incernieramento della barra di chiusura posizionato verso l'alto in modo che quest'ultima si mantenga lontana dalla testa degli sciatori durante la fase di sollevamento ed abbassamento; quando è chiusa tale barra deve rientrare quanto possibile e presentare una distanza di circa 15 cm rispetto allo spigolo superiore del sedile in modo da limitare lo spazio di scivolamento.

La condizione di cui al punto 1), essendo relativa all'esercizio, deve essere soddisfatta in ogni situazione e per tutti gli impianti con barra bloccabile senza poggiasci. Le condizioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere soddisfatte in caso di modifiche o sostituzioni non ricadenti nel campo d'applicazione della disciplina del D. Lgs. 12 giugno 2003, n. 210.

Si ritiene opportuno, inoltre, nel rispetto delle determinazioni del citato voto e per evitare l'insorgere di problemi di affaticamento agli arti inferiori, di prevedere una lunghezza limite del tracciato tale che possa essere percorsa in un tempo di norma non superiore a cinque minuti, fatte salve diverse valutazioni svolte dagli organismi notificati, riportate nell'analisi di sicurezza e nei limiti d'impiego, il tutto nel rispetto del citato D. Lgs. 210/2003.

Si precisa, infine, che restano invariate le norme per il trasporto e l'accompagnamento dei bambini, di cui al punto 4.3.10.3 del D.M. 8 marzo 1999.

La presente circolare sostituisce la precedente n° 1547 del 20/12/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
Albini